



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE CENTRALE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 18429/2013, il Giudice dott. Giuseppe Magnoli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/11/2013, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA CAUTELARE ANTE CAUSAM**

I signori Giuseppe Lanna e Roberto Pacchioli, consorziati del Consorzio Montecampione, costituito quale associazione non riconosciuta, e componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo, premesso che nella riunione del CdA del 31 agosto 2013 era stata assunta, col loro voto contrario, una deliberazione a loro giudizio illegittima in quanto contrastante con la disciplina dello Statuto del Consorzio, hanno richiesto disporsi ex art.700 cpc i provvedimenti, sospensivi e/o inibitori, comunque ritenuti necessari alla rimozione del pregiudizio che sarebbe derivato dall'attuazione della predetta delibera (avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento elettorale"), previa sospensione dell'efficacia di quest'ultima, con riguardo ai seguenti punti: 7), divieto di ritiro della scheda intera; 9), estensione del diritto di ritiro della scheda elettorale; 10), estensione della tipologia dei soggetti delegabili; 13), introduzione di sistemi di trasmissione della delega; 15), delega nulla considerata come espressione di volontà di voto e inserimento della relativa scheda ai fini del quorum assembleare; 21), subordinazione della candidatura a consigliere al possesso della tessera di residente; 23), divieto di candidatura in assemblea a revisore dei conti; 24), subordinazione alla candidatura e all'espletamento della funzione elettiva a revisore dei conti all'iscrizione all'albo.

Il Consorzio Montecampione, costituendosi, nel contestare nel merito la fondatezza delle contestazioni alla validità della delibera, ha anzitutto opposto eccezione di inammissibilità dell'istanza cautelare ex art.700 cpc per difetto di residualità, sussistendo tutela cautelare tipica, costituita dal disposto di cui al terzo comma dell'art.23 cc (*<<il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. ...>>*).

I ricorrenti hanno invece sostenuto l'ammissibilità del ricorso al procedimento cautelare atipico d'urgenza ex art.700 cpc in quanto la norma sopra indicata non potrebbe trovare applicazione alla fattispecie, relativa all'impugnazione di delibera non dell'assemblea bensì dell'organo amministrativo, così come già riconosciuto dal tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno (doc.9), il quale a tale conclusione era pervenuto muovendo dalla considerazione per cui, trattandosi di associazione non riconosciuta (art.36 cc), il relativo ordinamento interno e la relativa amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati, con la conseguenza che, nulla prevedendosi nello statuto con riferimento alla facoltà per ciascun consorziato di impugnare le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione (facoltà invece espressamente prevista e regolata con riferimento a quelle prese dall'assemblea), ne sarebbe risultato in caso contrario un vuoto di tutela, non potendo trovare applicazione al caso il disposto di cui all'art.23 cc, pur estensibile analogicamente anche alle associazioni non riconosciute, in quanto pure tale disposizione considera il solo caso della delibera dell'assemblea e non anche di quella del consiglio di amministrazione.





\*\*\*

Lo scrivente non ritiene di poter condividere quanto affermato dal tribunale di Brescia-Breno nella ordinanza sopra richiamata, se non per quanto concerne la ritenuta applicabilità in via analogica, ex art.12 cpv disp.prel.cc, del disposto di cui all'art.23 cc, norma rientrante nella disciplina delle associazioni riconosciute, anche all'area di quelle non riconosciute, stante la palese lacuna della corrispondente disciplina quanto a regolamentazione dell'impugnazione delle delibere da parte degli associati e l'evidente ricorrenza della "eadem ratio"; l'interpretazione letterale e restrittiva della disposizione (<<*le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero*>>), secondo la quale essa potrebbe trovare applicazione solo con riferimento alle deliberazioni assunte dall'assemblea, e non anche invece a quelle prese dall'organo amministrativo, si pone infatti in aperto contrasto con l'evidente finalità della disposizione, che è quella di garantire ai singoli associati un potere di controllo e di impugnazione degli atti assunti dagli organi dell'associazione, nella fase dinamica della vita di quest'ultima dopo la sua costituzione, che si pongano in contrasto (non solo con la normativa di legge ma anche) con le regole espresse negli atti fondativi dell'ente (atto costitutivo e statuto). Se è consentito all'associato di impugnare la deliberazione dell'assemblea, che è il massimo ed il più importante organo collegiale dell'ente, rappresentativo della volontà dei consociati, a maggior ragione siffatta facoltà deve ritenersi altrettanto consentita con riferimento ad atti e deliberazioni provenienti da organi, quale il consiglio di amministrazione, posti in secondo livello rispetto a quello rappresentativo, in tal senso essendo chiaramente l'intenzione del legislatore (art.12, primo comma, disp.prel. cc).

Come correttamente rilevato dalla difesa di parte resistente, non si tratta di disputa nominalistica, in quanto la disciplina di cui all'art.23 cc avrebbe richiesto ai ricorrenti, prima di domandare la sospensione dell'efficacia della delibera, di introdurre il giudizio di merito: ciò infatti afferma a chiare lettere il terzo comma dell'art.23 cc cc (<<*il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. ...*>>) nel momento stesso in cui stabilisce che la richiesta di sospensione possa provenire soltanto da chi abbia già proposto l'impugnazione.

Col che si conferma la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'istanza di cautela atipica ed anticipatoria ex art.700 cpc, sollevata da parte convenuta, non ricorrendo il presupposto della residualità, e non potendosi interpretare la richiesta cautelare avanzata come riconducibile all'ipotesi tipica prevista dalla legge (perché quest'ultima suppone la previa instaurazione del giudizio di merito di impugnazione della delibera, e quindi può operare soltanto come cautela in corso di causa). Né può concepirsi cautela atipica in prevenzione rispetto a quella tipica, ben potendosi instaurare il giudizio di merito e contestualmente richiedendo al presidente del tribunale o al giudice istruttore l'adozione del provvedimento sospensivo.

Poiché la scelta per il procedimento cautelare ante causam ex art.700 cpc trova giustificazione nel sopra richiamato orientamento espresso – in senso contrario a quanto qui ritenuto – da questo stesso tribunale, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

**P.Q.M.**

In accoglimento dell'eccezione sollevata da parte resistente, dichiara inammissibile l'istanza di cautela atipica ed anticipatoria ex art.700 cpc, per difetto del carattere di residualità; compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Brescia, 6 dicembre 2013

Pagina 2

